Emanato con D.R. n. 2402-2005 del 09.08.2005
Modificato con D.R. n. 1188-2008 del 14.04.2008
Modificato con D.R. n. 2704-2008 del 01.10.2008
Riformulato con D.R. n. 2521-2012 del 09.11.2012

"Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca"

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Procedure di conferimento
Art. 3 - Programmazione e ripartizione delle risorse
Art. 4 - Modalità di selezione
Art. 5 - Requisiti di ammissione
Art. 6 - Commissione esaminatrice
Art. 7 - Selezione e Valutazione
Art. 8 - Durata, rinnovo e importo
Art. 9 - Diritti e doveri degli assegnisti
Art. 10 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni
Art. 11 - Controllo e valutazione dell'attività svolta
Art. 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Art. 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010.
2. L'Università degli Studi dell'Aquila adotta iniziative dirette al potenziamento e all'incentivazione della ricerca, mediante conferimento di:
   a) assegni finanziati dal bilancio universitario, cofinanziati dai Dipartimenti con fondi propri con un cofinanziamento non inferiore al 20% dell'intero importo;
   b) assegni finanziati sui fondi di specifici programmi di ricerca, ovvero finanziati da convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano tale finalità.

Art. 2 - Procedure di conferimento

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti con una delle seguenti modalità:
   1) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche presenti nei Dipartimenti, seguito dalla presentazione dei progetti da parte dei candidati, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni;
   2) pubblicazione di bandi aventi per oggetto programmi specifici di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 3 - Programmazione e ripartizione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, determina l'entità delle risorse finalizzate al conferimento di assegni di ricerca e procede alla ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi allo scopo stanziati, sulla base di appositi criteri approvati dagli organi accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

2. Ciascun Dipartimento delibera:
   a) la tipologia di assegno lettera a) o b) dell'art.1, comma 2, con la relativa durata;
   b) la tematica di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredata dall'indicazione del responsabile scientifico del programma;
   c) l'importo dell'assegno;
   d) la durata dell'assegno;
   e) le forme di finanziamento dell'assegno;
   f) i requisiti curriculari per l'ammissione al concorso.

Art. 4 - Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il Consiglio del Dipartimento potrà decidere di avviare una delle due procedure selettive per il conferimento degli assegni previste dall'art. 1, comma 2.
3. Il bando di concorso viene emanato dal Direttore di Dipartimento e deve contenere:
   a) i requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5;
   b) numero, durata, importo, limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
   c) l'area scientifico disciplinare e/o i settori scientifico disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
   d) la tematica di ricerca per gli assegni di tipo a) oppure il programma di ricerca per gli assegni di tipo b);
   e) i criteri generali di valutazione dei titoli e del colloquio.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum scientifico professionale del candidato, da pubblicazioni attestate e ogni altro titolo atto a comprovare la qualificazione del candidato in relazione all'attività di ricerca proposta, nonché, con esclusivo riferimento agli assegni di tipo a), dal progetto di ricerca da parte del candidato.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel portale di Ateneo, nel sito del MIUR e nel portale dell'Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione non possono essere inferiori ai trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I bandi di selezione possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.
3. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
4. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

5. Possono, altresì, essere previsti nei bandi ulteriori titoli o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
6. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione per l'attribuzione degli assegni di ricerca, l'equipollenza potrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice.
7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. Per gli assegni di cui all'art. 1, tipologia a), la Commissione esaminatrice è nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da un numero di membri compreso tra cinque e nove, individuati tra i docenti del Dipartimento. Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Commissione può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Ateneo, che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.
2. Per gli assegni di cui all'art. 1, tipologia b), la Commissione giudicatrice è nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento cui l'assegno si riferisce. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti di ruolo, tra i quali sia compreso il referente scientifico del programma di ricerca, designati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 - Selezione e Valutazione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, integrata da un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e 40 al colloquio.
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata come di seguito riportato:
   a. fino a 20 punti per il dottorato di ricerca in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre e per la specializzazione di area medica;
   b. fino a 5 punti per il voto di laurea;
   c. fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestanti attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre;
   d. fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre;
   e. fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a tre mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre.
5. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo del Dipartimento a cura del Presidente della Commissione.
6. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

7. La data e il luogo del colloquio saranno comunicati mediante avviso esposto all'albo del dipartimento con preavviso di almeno 15 giorni.
8. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti a disposizione per i titoli.
9. Il colloquio si intende superato dai candidati con una votazione di almeno 28/40.
10. Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato a quello riportato nel colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
11 Al termine dei lavori, la Commissione è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.
12. Gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito sono approvati dal Direttore del Dipartimento e devono essere resi pubblici mediante idonea affissione.
13. In caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine, gli assegni possono essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
14. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

Art. 8 - Durata, rinnovo e importo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni.
2. Per motivate esigenze del programma di ricerca, il responsabile può proporre il rinnovo dell'assegno con lo stesso soggetto, purché la durata originaria non oltrepassi i quattro anni complessivi.
3. La valutazione dell'attività svolta spetta al Consiglio di Dipartimento presso cui l'assegnista ha svolto la ricerca. A tal fine l'assegnista almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del responsabile scientifico.
4. Il rinnovo dell'assegno avviene su parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della legge 240/2010, compresi i rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con lo stesso soggetto titolare degli assegni e dei contratti da ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è determinato, annualmente con delibera degli organi accademici, sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del MIUR.

   Il Consiglio del Dipartimento può incrementare l'importo degli assegni rispetto al minimo stabilito dagli organi collegiali in relazione al requisito di accesso richiesto (es. possesso del titolo di dottore di ricerca) ed alla complessità delle attività di ricerca da svolgere fino ad un massimo che corrisponde al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore a tempo pieno in classe zero. Questa percentuale potrà essere superata ove si tratti di assegni di ricerca banditi con fonti di finanziamento esterne, in relazione alle specifiche previste dal soggetto finanziatore.

Art. 9 - Diritti e doveri degli assegnisti

1. Gli assegnisti sono utilizzati esclusivamente nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dal Dipartimento al quale afferiscono.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca; pertanto non devono essere utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca.
3. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, senza borsa, nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi l' Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.
4. Qualora l'assegno abbia durata almeno biennale, nel contratto deve essere espressa la durata dell'eventuale periodo di soggiorno all'estero, per un periodo complessivo non superiore ad un anno nell'arco di un biennio, presso qualificata Università, o Ente di Ricerca, purchè ciò sia coerente con i programmi e le ricerche affidate ai titolati degli assegni.

   Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali Università o enti di Ricerca. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto nel biennio successivo in caso di rinnovo.
5. I titolari di assegno sono soggetti a valutazione sulla base di dettagliate relazioni da sottoporre al responsabile del progetto di ricerca, con cadenza semestrale. Il responsabile del progetto è tenuto ad esprimere il proprio motivato giudizio sulla relazione. Al termine del rapporto di collaborazione, gli assegnisti sono tenuti a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso il Dipartimento.
6. Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal responsabile scientifico o dal Direttore del Dipartimento, il contratto può essere risolto con delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato. I casi di grave inadempienza sono i seguenti:
   - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore ai dieci giorni consecutivi;
   - violazione del regime delle incompatibilità stabilite dal successivo art. 10;
   - giudizio negativo espresso dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.
7. Avverso il provvedimento di risoluzione del contratto l'interessato può avanzare ricorso al Senato Accademico, che decide definitivamente.

Art. 10 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. E' escluso dal conferimento degli assegni il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione,dell'ENEA e dell'ASI e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.PR. n. 382/1980.
3. Sono, altresì, esclusi dal conferimento degli assegni i neo-laureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
5. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. Per tutta la durata dell'assegno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento di rapporti di lavoro.
6. L'assunzione di detti incarichi comporta la decadenza di diritto dall'assegno.

7. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dell'assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, a condizione che l'attività:
    - non si configuri in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato;
    - non sia incompatibile con quanto previsto dalla normativa in generale e dai Regolamenti specifici adottati dall'Università degli Studi dell'Aquila;
    - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno.
8. I dipendenti di Pubbliche amministrazioni possono beneficiare di assegni di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto.
9. Non si potrà procedere al conferimento degli assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
10. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
11. Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Consiglio di Dipartimento di riferimento dell'assegno.

Art. 11 - Controllo e valutazione dell'attività svolta

1. Il Consiglio di Dipartimento esprime, su parere motivato del responsabile del progetto, un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno ai sensi dell'art. 9, comma 3.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto con la procedura prevista dall'art. 13, comma 5.

Art. 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento si applicano in materia fiscale e previdenziale le disposizioni attualmente vigenti nonché le successive modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini fissati.
2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi indicati nell'art. 10, comma 10 e comma 11.
3. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno, verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.Lgvo. 151/2001).
4. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.